

**NOVITA' IN AMBITO FISCALE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E NUOVE  
STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE:  
DUE FACCE DELLA STESSA  
MEDAGLIA**  
**Dott. Alberto Perani**



# Bilanci 2020 e novità fiscali 2021

- Assemblee societarie
- La moratoria dei debiti
- Sospensione degli ammortamenti
- La copertura delle perdite
- Bonus fiscali

# Assemblee societarie

## Decreto Milleproroghe DL 183/2020 convertito dalla Legge 21/2021

In deroga a quanto previsto dagli art. 2364 comma 2 e 2478 bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (29 giugno 2021).

### Termine «ordinario» a 180 giorni

- **usufruibile da tutte le società** senza la presenza di «particolari esigenze»;
- **«Fisso»**: non è possibile usufruire dell'ulteriore differimento di 60 giorni per «particolari esigenze»;
- è una **facoltà**;
- **non deve essere motivato**, ma è comunque opportuno farne menzione nella relazione di gestione o in nota integrativa.

Disposizioni ex art. 106 DL 108/2020 applicabili alle assemblee **TENUTE entro il 31 luglio 2021**:

- possibilità di partecipazione **all'assemblea da remoto** anche se NON previste dalla statuto;
- possibilità di voto in via **elettronica/per corrispondenza** e di intervenire in assemblea attraverso **strumenti di telecomunicazione**;
- per le Srl: ammesso il **voto in forma scritta o per consenso espresso per iscritto**.

**Pagamento delle imposte** differito al 20.08.2021 (il 31.07 cade di sabato e pertanto si rientra nella c.d. «proroga di Ferragosto») ovvero al 20.09.2021 con maggiorazione dello 0,40%.

# Moratoria dei debiti

## Art. 56 DL 18/2020 (Cura Italia) e successive modifiche

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Contenuto della norma</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SOGGETTI:</b> PMI e professionisti aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di Covid-19.</li><li>• <b>FORMALITA':</b> comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità</li><li>• <b>CONDIZIONI:</b> le esposizioni debitorie non devono essere deteriorate</li><li>• <b>SOSPENSIONE:</b> da marzo 2020 a giugno 2021</li></ul> |
| <b>Operazioni coinvolte</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aperture di credito</b></li><li>• <b>Prestiti non rateali</b></li><li>• <b>Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (leasing)</b></li></ul>  |
| <b>Caratteristiche</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Inalterata la qualità creditizia:</b> la moratoria non determina un cambiamento della classificazione del merito creditizio</li><li>• Sono oggetto di sospensione anche i finanziamenti e leasing concessi ai sensi della <b>Nuova Sabatini</b>.</li></ul>   |
| <b>Possibili scenari</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sospensione <b>solo quota capitale</b></li><li>• Sospensione <b>capitale e interessi</b></li></ul>  |
| <b>Trattamento contabile (OIC 19)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Applicazione del costo ammortizzato:</b> ricalcolo del valore attuale del finanziamento a seguito della revisione della stima dei flussi finanziari futuri.</li><li>• <b>Non applicazione del costo ammortizzato:</b> l'effetto dell'allungamento del piano di ammortamento deve essere rilevato per competenza lungo la durata del finanziamento.</li></ul>                               |

# Sospensione degli ammortamenti

**Art. 60 da 7-bis a 7-quinquies decreto agosto (DI 104/2020)**



Per gli esercizi in corso al 15.08.2020 è consentito ai soggetti che redigono i bilanci con i principi contabili nazionali (ordinari, abbreviati e micro, consolidati) **di non imputare a conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.** È possibile inoltre:

- un ammortamento parziale
- o anche differenziato per singole categorie o per singolo bene.

# Sospensione degli ammortamenti

## Aspetti civilistici

**Obbligo di destinazione a riserva indisponibile di utili per un ammortare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.** Nel caso di utile inferiore alla quota di ammortamento differita:

- la riserva è integrata utilizzando riserve di utili/altre riserve patrimoniali disponibili;
- in mancanza delle quali, sono accantonati utili negli esercizi successivi.

**Obbligo di motivazione in nota integrativa e dettaglio dell'operazione:**

- su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- effetto dell'operazione sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato di esercizio;
- indicazione della riserva indisponibile;
- spiegazione del motivo della deroga.

# Sospensione degli ammortamenti

## Aspetti fiscali

**Nessun effetto sul calcolo delle imposte** (Ires ed Irap), che si computano come gli ammortamenti fossero stati fatti: **variazione in diminuzione nel modello redditi 2021.**

**Deroga al principio generale** per cui i componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non sono imputati a Conto economico nell'esercizio di competenza (art. 109 c.4 lett. a) TUIR).

**Stanziamiento di imposte differite passive** (27,90% dell'ammortamento sospeso) e gestione del **quadro RV del modello redditi 2021.**

# Sospensione degli ammortamenti

## Conseguenze della sospensione dell'ammortamento

| Possibili situazioni                               |   |
|--|---|
| <b>Sospensione totale dell'ammortamento 2020</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Allungamento di un anno della vita utile:</b> si slitta all'anno successivo a quello originariamente pianificato, ma le quote annuali non cambiano</li><li>• <b>Vita utile inalterata:</b> le quote successive vengono aumentate per recuperare quanto sospeso</li></ul> |
| <b>Sospensione parziale dell'ammortamento 2020</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Allungamento di un anno della vita utile:</b> le quote successive si riducono</li><li>• <b>Vita utile inalterata:</b> le quote successive vengono aumentate per recuperare quanto sospeso</li></ul>  |



# Copertura perdite

## **Art. 6 DL liquidità 23/2020**



A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni in materia di:

- riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482 bis commi 4, 5 e 6, 2482 ter C.C.);
- scioglimento della società causa riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484 n. 4 e 2545 duodecies C.C.).

Resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci.

# Copertura delle perdite

## Art. 1 c. 266 Legge finanziaria 2021

Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso** alla **data del 31.12.2020 NON** si applicano le disposizioni del codice civile in materia di perdite

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la **perdita non risulta diminuita a meno di 1/3**;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una **perdita di oltre 1/3** del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di **mancata riduzione del capitale** da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le **azioni emesse** siano **senza valore nominale** è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si **sciogliono** per la riduzione del **capitale** al di **sotto del minimo legale**;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di **scioglimento** delle società cooperative.

# Copertura delle perdite

**Posticipato al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di 1/3**.

In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

Previsto che nelle ipotesi di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025)**. L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter;

Previsto che le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La norma è solo temporanea e non è a regime.

# Bonus fiscali

## Bonus fiscali/ contributi/ agevolazioni



- **Bonus investimenti** (già previsto per l'anno 2020 e modificato parzialmente dalla legge finanziaria 2021: art. 1 commi 1051/1063 l. 178/2020)
- Credito di imposta **Ricerca e Sviluppo**

# Bonus investimenti

## Legge finanziaria 2021 – L. 178/2020

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Soggetti</b><br/>(invariati rispetto al 2020)</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Imprese residenti in Italia</b>, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione e dal regime di determinazione del reddito;</li><li>• <b>esercenti arti e professioni</b> (solo per beni ordinari);</li><li>• sono <b>escluse</b> le imprese soggette a procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;</li><li>• la fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle <b>normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro</b> applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di <b>versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</b> a favore dei lavoratori</li></ul> |
| <p><b>Investimenti agevolabili</b></p>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beni materiali e immateriali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.</li><li>• Sono esclusi:<ul style="list-style-type: none"><li>- veicoli art. 164 comma 1 TUIR (a deducibilità limitata);</li><li>- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;</li><li>- fabbricati e costruzioni;</li><li>- alcuni beni specifici;</li><li>- beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa in alcuni settori: energia, acqua, trasporti, poste, telecomunicazioni smaltimento rifiuti, raccolta e depurazione acque di scarico, infrastrutture)</li></ul></li></ul>   |

# Bonus investimenti

## Credito di imposta

| Normativa previgente (L. 160/2019)   | Legge finanziaria 2021   |
|--|--|
| Utilizzabile solo in <b>compensazione in F24</b> senza limiti di importo   | Utilizzabile solo in <b>compensazione in F24</b> senza limiti di importo   |
| Utilizzabile in <b>cinque quote annuali per i beni materiali</b> a decorrere: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dall'anno successivo dell'entrata in funzione</b> per i beni ordinari;</li><li>• <b>dall'anno successivo</b> rispetto al momento dell'<b>interconnessione</b> per i beni 4.0.</li></ul> Utilizzabile in <b>tre quote annuali per i beni immateriali</b> a decorrere: <ul style="list-style-type: none"><li>• dall'anno <b>successivo</b> rispetto al momento dell'<b>interconnessione</b> per i beni 4.0.</li></ul> | Utilizzabile in <b>tre quote annuali</b> di pari importo a decorrere: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dall'anno di entrata</b> in funzione per i <b>beni ordinari</b> (ex maxi ammortamento). Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 il credito è utilizzabile in <b>un'unica soluzione per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di Euro</b>;</li><li>• <b>dall'anno</b> in cui è intervenuta l'<b>interconnessione per i beni 4.0</b></li></ul> |

# Bonus investimenti

## Beni ordinari materiali ed immateriali

| Misura del credito di imposta   |   |   |
|---|---|---|
| Investimento 2020<br>(normativa previgente)                               | Investimento 16.11.2020 –<br>31.12.2021 (o 30.06.2022)  | Investimento 01.01.2022<br>– 31.12.2022 (o<br>30.06.2023) |
| 6% (solo per l'acquisto di<br>beni materiali)                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10%</li><li>• 15% per gli investimenti<br/>in strumenti tecnologici<br/>per la realizzazione di<br/>forme di lavoro agile</li></ul> | 6%  |
| Limite massimo di costi<br>ammissibili Euro 2.000.000<br>(beni materiali) | Limite massimo di costi ammissibili Euro 2.000.000 (beni<br>materiali) o Euro 1.000.000 (beni immateriali)  |   |

- Possibile **prenotazione** del credito entro il 31.12 pagando il 20% di acconto.
- **Ricalcolo del credito e restituzione** del credito utilizzato in misura maggiore in caso di vendita senza sostituzione o invio all'estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all'investimento.
- In caso di sostituzione del bene, si continua a **beneficiare del credito di imposta**.
- Necessaria apposita dicitura in fattura.

# Bonus investimenti

## Beni materiali 4.0

| Importo investimento                                 | Misura del credito di imposta                  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Investimento 2020 (normativa previgente)       | Investimento 16.11.2020 – 31.12.2021 (o 30.06.2022) | Investimento 01.01.2022 – 31.12.2022 (o 30.06.2023) |
| Fino ad Euro 2.500.000                               | 40%  | 50%   | 40%   |
| Superiore ad Euro 2.500.000 fino ad Euro 10.000.000  | 20%  | 30%   | 20%   |
| Superiore ad Euro 10.000.000 fino ad Euro 20.000.000 | Non presente                                   | 10%   | 10%   |
|  | Limite massimo di investimento Euro 10.000.000 | Limite massimo di investimento Euro 20.000.000      |   |



# Bonus investimenti

## Beni materiali 4.0

### Caratteristiche del credito di imposta 4.0

Possibile **prenotazione** del credito entro il 31.12 pagando il 20% di acconto

**Ricalcolo del credito e restituzione** del credito utilizzato in misura maggiore in caso di vendita senza sostituzione o invio all'estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all'investimento

In caso di sostituzione del bene, si continua a **beneficiare del credito di imposta.**

Necessaria comunicazione al **MISE** (modello e termini di invio ancora da definire)

Necessaria:

- **perizia asseverata** (nella normativa previgente era sufficiente una perizia semplice) se il bene ha un costo **superiore ad Euro 300.000** rilasciata da un ingegnere/perito industriale oppure un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche del bene e l'interconnessione;
- **dichiarazione del legale rappresentante**, se il bene ha un costo **inferiore ad Euro 300.000.**

Necessaria apposita dicitura in fattura.

# Bonus investimenti

## Beni immateriali 4.0

### Misura del credito di imposta

| Investimento 2020 (normativa previgente)            | Investimento 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.06.2023)   |
|---|---|
| 15%   | 20%   |
| Limite massimo di costi ammissibili Euro<br>700.000 | Limite massimo di costi ammissibili Euro<br>1.000.000 |

- Possibile **prenotazione** del credito entro il 31.12 pagando il 20% di acconto.
- **Ricalcolo del credito e restituzione** del credito utilizzato in misura maggiore in caso di vendita senza sostituzione o invio all'estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all'investimento.
- In caso di sostituzione del bene, si continua a **beneficiare del credito di imposta**.
- Necessaria apposita dicitura in fattura.
- Necessaria comunicazione al **MISE** (modello e termini di invio ancora da definire)

Necessaria:

- **perizia asseverata** (nella normativa previgente era sufficiente una perizia semplice) se il bene ha un costo **superiore ad Euro 300.000** rilasciata da un ingegnere/perito industriale oppure un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche del bene e l'interconnessione;
- **dichiarazione del legale rappresentante**, se il bene ha un costo **inferiore ad Euro 300.000**.

# Bonus investimenti

## Caratteristiche generali del credito di imposta

**Investimenti 16 novembre – 31 dicembre 2020:** sembra che la scelta tra la nuova normativa o la vecchia sia libera e da valutare

Il credito di imposta **non è cedibile o trasferibile**

**Non è tassato** ai fini Irpef/Ires/Irap

**Non rileva** ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi

E' **cumulabile** anche con altre agevolazioni

L'eventuale quota di credito di imposta non utilizzata in un esercizio, perché incapiente può essere utilizzata, **nel periodo di imposta successivo** (circolare Ade 5 del 2015)

Spetta anche alle società in **perdita fiscale**

**Non è necessaria** la preventiva presentazione della **dichiarazione dei redditi**

**Non è soggetto** al:

- Limite di compensazione crediti da quadro RU di Euro 250.000;
- Limite generale di compensazione di Euro 700.000;
- Divieto di compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo superiori ad Euro 1.500.

# Credito ricerca e sviluppo / innovazione tecnologica / attività innovative

**Legge finanziaria 2021 commi 1064 lett. da a) a h), 1066 e 1067**



Proroga fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 del credito di imposta introdotto della legge finanziaria 2020 (L. 160/2019) per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

# Credito ricerca e sviluppo / innovazione tecnologica / attività innovative

## Spese

**spese per il personale** impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

**quote di ammortamento, canoni** di leasing / affitto e **altre spese** relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

solo per l'attività di ricerca e sviluppo, **quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi di **privative industriali** relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

**spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;

**spese per servizi di consulenza** ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;

**spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi**, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

# Credito ricerca e sviluppo / innovazione tecnologica / attività innovative

| Attività agevolabili   | Misura / limite credito d'imposta                            |  |
|--|--|--|
|  | Previgente   | nuovo  |
| Attività di ricerca e sviluppo   | 12% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 3.000.000 | 20% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 4.000.000 |
| Attività di innovazione tecnologica  | 6% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 1.500.000  | 10% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 2.000.000 |
| Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 | 10% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 1.500.000 | 15% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 2.000.000 |
| Attività innovative di design e ideazione estetica   | 6% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 1.500.000  | 10% delle spese agevolabili<br>Limite massimo Euro 2.000.000 |

# Credito ricerca e sviluppo / innovazione tecnologica / attività innovative

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile in **compensazione con F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata **l'apposita certificazione** attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un **revisore legale / società di revisione**.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui.

Non opera il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni.

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una **relazione tecnica asseverata** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, creating a sense of height and urban density. The buildings are arranged in a circular pattern, converging towards the top center of the frame. The sky is a clear, pale blue.

# ASPETTI PRATICI DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Dott. Alberto Perani

Esperto fiscalità internazionale Unioncamere Lombardia





## Aspetti pratici nel processo di internazionalizzazione delle imprese

Individuazione del mercato  
target

Verifica delle risorse umane

Analisi delle risorse  
finanziarie e business plan

Analisi del prodotto

Analisi delle capacità di  
marketing

Modalità operative  
all'estero

Opportunità per le imprese

# INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO TARGET

Individuare il mercato di sbocco è una delle fasi più importanti e delicate del processo di internazionalizzazione


Obiettivi del processo di internalizzazione:



approvvigionamento



distribuzione



# ■ INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO TARGET

Caratteristiche, opportunità e rischi del mercato

## CONTESTO POLITICO DEL PAESE:

01

Stabilità politica

02

Lavoro

03

Ambiente

04

Salute

05

Istruzione

# INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO TARGET

Dati economici del Paese:

tassi di crescita economica

tassi di interesse

tassi di cambio

tassi di inflazione



Fattori sociali:

aspetti culturali

lingua

religione

tasso di crescita della  
popolazione

distribuzione per età

livello di istruzione

## Individuazione del mercato target

### Verifica dei servizi logistici in termini di:

- impatto che può avere il trasporto sulla competitività dell'offerta;
- alternative esistenti in termini di costo e qualità del servizio;
- individuazione di imprese che si occupano di trasporto.



### Elementi da valutare:

- tempistiche di trasporto;
- mezzi di trasporto;
- adeguatezza degli imballaggi al mezzo di trasporto;
- rete stradale, autostradale, aeroportuale, portuale tramite le quali avverrà in trasporto;
- luoghi di stoccaggio dei beni.



Individuazione del mercato target

## **Aspetti fiscali e giuridici del Paese di riferimento**

Sarebbe opportuno avvalersi di:

- corrispondenti esteri specializzati in materie giuridico fiscali;
- enti istituzionali;
- professionisti specializzati in materie giuridico fiscali.

**Tipologie di accordi internazionali firmati dall'Italia con il Paese di riferimento**

# Costi delle operazioni internazionali

- Politiche daziarie
  - Dazi all'import da Paesi extra ue
  - Dazi per l'export in Paesi extra ue
- Costi doganali (diritti riscossi dall'autorità doganale in relazione ad un'operazione doganale)
- Misure sanitarie (requisiti che devono essere soddisfatti da prodotti di allevamento o agricoli)
- Licenze all'importazione



**Valutazione di accordi commerciali preferenziali**



# Individuazione del mercato target



## Procedure doganali

Regole e procedure che sovrintendono la circolazione internazionale delle merci. Le norme doganali possono avere osservanza in un territorio geografico e politico più esteso rispetto al singolo Stato (unioni doganali)



## Certificazioni e qualificazioni di prodotto destinato all'export

Particolari certificazioni in termini ad esempio di sicurezza, funzionamento e ambito di utilizzo





# Individuazione del mercato target

## Origine delle merci e made - in

E' possibile inserire il marchio  
made in Italy se il prodotto è  
stato interamente realizzato in  
Italia o se in Italia ha subito  
l'ultima trasformazione  
sostanziale

## Condizioni generali di vendita

- Contratti standard da adottare  
per poter ridurre in modo  
significativo i rischi per l'impresa
- Strategia contrattuale  
(INCOTERMS)



# Individuazione del mercato target

## Mezzi e condizioni di pagamento:

- assicurazione del credito tramite polizze assicurative
- lettera di credito (documento, emesso da un istituto di credito, che funge allo stesso tempo da garanzia e da mezzo di pagamento a scadenza differita)
- tempistiche di pagamento – dilazione di pagamento

# VERIFICA DELLE RISORSE UMANE

Fattore determinante per il successo  
del progetto di internazionalizzazione:



Qualità delle risorse  
umane



Impegno e  
perseveranza  
del management



Competenze tecniche  
e esperienza

## Verifica delle risorse umane

### Investimenti sulle risorse umane in termini di:

- Conoscenza delle lingue straniere
- Capacità di lavorare in team
- Professionalità, flessibilità, capacità di adattamento
- Competenze in materie di contrattualista, incassi/ pagamenti
- Conoscenza di aspetti tecnici legati all'attività estera
- Capacità di utilizzo delle più comuni risorse elettroniche
- Capacità di risposta alle richieste dei clienti



Potrebbe essere necessario avvalersi anche di professionisti esperti esterni, per migliorare le competenze necessarie per approcciarsi ai mercati esteri.

# Analisi delle risorse finanziarie e business plan

**Management e imprenditori dovranno verificare:**

- le risorse finanziarie di cui l'azienda dispone, e
- le risorse finanziarie di cui si dovrebbe dotare per avere successo nel progetto di internazionalizzazione

## ■ Business Plan

Strumento strategico-operativo con l'obiettivo di realizzare un'analisi di fattibilità di un progetto aziendale attraverso la valutazione di dati economico-finanziari ed organizzativi dell'impresa e del mercato in cui si vuole andare ad operare.



# Analisi delle risorse finanziarie e business plan

Analisi patrimoniale, economica e finanziaria  
dei dati di bilancio degli ultimi tre/cinque anni



**Predisposizione di un business plan, composto da:**

Una parte descrittiva:

- studi di mercato e settore
- strategia aziendale
- piano di azione operativo

Una parte economico -  
finanziaria:

- stima redditi del progetto
- valutazione della sostenibilità finanziaria

Il Business plan è uno  
strumento indispensabile per:



l'imprenditore



soggetti terzi (es:  
istituti di credito, etc)





## ■ Analisi del prodotto

### Compatibilità del prodotto

- esigenze dei clienti esteri;
- normative vigenti nel Paese di riferimento.

### Assistenza in loco post-vendita

### Capacità di soddisfare le richieste di mercato in termini di:

- modifiche al prodotto;
- richieste di personalizzazione.

### Incremento della domanda in seguito all'espansione in mercati esteri



Analisi delle capacità di marketing


## Clienti

- caratteristiche e esigenze dei clienti  
sul mercato di riferimento;
- criteri di scelta dei prodotti;
- raccolta di informazioni su solidità e  
solvibilità dei potenziali clienti;
- predisposizione di un sistema di  
raccolta dati.

# Analisi delle capacità di marketing

## Concorrenti:

- conoscenza dei concorrenti sul mercato estero di riferimento;
- caratteristiche e comportamento dei principali concorrenti.



# ■ Analisi delle capacità di marketing

## Pubblicità



partecipazione a fiere  
internazionali



predisposizione di una brochure  
aziendale professionale e aggiornata  
(tradotta anche in inglese e nella  
lingua del mercato di riferimento);



selezione della tipologia di  
pubblicità più efficaci sul  
mercato di riferimento



## ■ **Analisi delle capacità di marketing**

### **Sito internet**

- predisposizione di un sito internet aziendale realizzato professionalmente e tradotto in lingua straniera;
- fruibilità del sito internet;
- completezza del sito internet;
- possibilità di adattamento del sito internet in relazione alle necessità del mercato di riferimento.



## Analisi delle capacità di marketing

### INVESTIMENTO NEL MARKETING & DIGITALIZZAZIONE

Il marketing e la  
innovazione devono  
essere considerati una  
priorità



Forniscono sistemi  
alternativi di ingresso  
nei mercati stranieri



Analisi delle capacità di marketing

## La politica dei prezzi

è l'elemento del marketing mix più difficile determinare perchè dipende da molte variabili (es: concorrenza, politica economica del Paese di riferimento e dei potenziali acquirenti)

## Analisi delle principali variabili per la determinazione del prezzo:


- Domanda e offerta del prodotto
- Costi (di produzione, vendita, e finanziari)
- Comportamento della concorrenza
- Regolazione dei prezzi dei governi



## ■ Modalità operative all'estero

Modalità di accesso ai mercati esteri:

Esportazione  
diretta/cessione  
intracomunitaria  
all'utilizzatore



Investimento  
all'estero in  
forma diretta

utilizzo della propria forza  
vendita all'estero

Investimento  
all'estero in  
forma indiretta

delega ad imprese  
specializzate  
nell'intermediazione e nel  
commercio internazionale

# Modalità operative all'estero

Esportazione e/o cessione intracomunitaria

## **E-commerce**

Il futuro delle aziende italiane orientate ai mercati esteri deve andare nella direzione dell'e-commerce. Le aziende dovranno investire in risorse umane, in sistemi e hardware per effettuare una trasformazione digitale

## **Consignment stock**

Il contratto di consignment stock ( o Call-off stock) è basato sul trasferimento dei beni del fornitore presso un deposito del cliente il quale, in base alle proprie esigenze, ha la facoltà di effettuare prelievi in qualsiasi momento.

Il diritto di proprietà resta “congelato” in capo al fornitore e si trasferisce al cliente soltanto nel momento in cui questi effettua il prelievo.

## Modalità operative all'estero

Investimento all'estero in forma indiretta:

### Importatori

- Risiedono nel mercato estero e si focalizzano su specifici Paesi o aree geografiche omogenee;
- hanno relazioni con i produttori;
- si occupano di commercio internazionale, senza essere distributori e quindi avvalendosi di distributori locali o propri agenti, grossisti o centrali d'acquisto.

## Modalità operative all'estero

### Trading company

- E' una multinazionale del commercio che compra per rivendere ed evita costi all'impresa. Si occupa di marketing, di attività di logistica. Ha una funzione finanziaria e di sostegno all'impresa. E' posizionata sulla frontiera (nel paese di origine oppure nel mercato estero);
- può essere:
  - General trading company,
  - Commodity dealer;
- la usano sia PMI che medie e grandi imprese;
- trasferisce i beni ma non monitora il mercato finale (resta di competenza dei distributori locali).

# Modalità operative all'estero

## Agenti di acquisto

- Sono operatori commerciali del mercato di origine dell'impresa e comprano in nome e per conto dell'impresa estera;
- realizzano politiche di marketing di acquisto con le imprese da cui si approvvigionano;
- sostengono oneri di esportazione;
- percepiscono una provvigione.

# Modalità operative all'estero

## Investimento all'estero in forma diretta

- l'impresa si avvicina al mercato estero, consentendo un rapporto diretto con il cliente e un controllo maggiore del prodotto lungo la catena distributiva;
- comporta rischi per l'investimento iniziale, rischi di cambio, formalità doganali e costi di gestione elevati (anche per il personale).

## Modalità operative all'estero

Può essere costituito in varie forme:


- show room;
- sede di direzione;
- succursale;
- ufficio;
- deposito;
- officina;
- laboratorio;
- cantiere;
- filiale/ subsidiary;
- agente.

## Modalità operative all'estero

**E' sempre necessario valutare:**

- l'impatto finanziario della scelta operata;
- le problematiche societarie connesse all'operatività nel mercato estero;
- l'impatto fiscale della scelta operata in loco;
- l'impatto fiscale della scelta operata in Italia (es: distribuzione dividendi in caso di filiale);
- le problematiche in tema di stabile organizzazione;
- le problematiche di transfer pricing nelle transazioni infragruppo;
- il problema dell'esterovestizione.





■  
Stabile  
organizzazione  
(branch)

Modalità operative all'estero

- **non viene considerata un soggetto giuridico indipendente** dalla casa madre;
- a livello fiscale è un ente autonomo rispetto alla sede principale e viene **tassata** come se fosse una società di diritto commerciale indipendente;
- tutte le **responsabilità** per le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali gravano sulla **casa madre**;
- il bilancio della stabile organizzazione **confluisce** nel bilancio della casa madre;
- il reddito (positivo o negativo) della stabile organizzazione **confluisce nel reddito** della casa madre (eccezione branch exemption);
- è soggetta a **transfer pricing e normativa CFC**;
- non si può considerare esterovestita.

## Modalità operative all'estero

### ■ Branch exemption (D.Lgs. 147/2015)

regime opzionale  
irrevocabile

principio «all in all  
out»: obbligo di  
esercitare l'opzione  
per tutte le stabili  
organizzazioni  
estere di  
un'impresa italiana  
(vietato il c.d.  
«cherry picking»)

esclusione delle  
perdite estere dalla  
formazione del  
reddito italiano

esenzione dalla  
tassazione in Italia  
dei profitti esteri  
delle stabili  
organizzazioni

## Modalità operative all'estero

### Società commerciale controllata (subsidiary)

- è una persona giuridica autonoma rispetto alla casa madre;
- dal punto di vista fiscale è considerata un ente autonomo e viene tassata autonomamente;
- vi sono limitazione di responsabilità per la casa madre;
- presenta un bilancio autonomo rispetto alla casa madre che non confluisce civilisticamente nel bilancio della «madre»;
- il reddito (positivo o negativo) della subsidiary non confluisce nel reddito della casa madre;
- è soggetta a transfer pricing e normativa CFC;
- si può considerare esterovestita;
- consente la formazione di joint venture.

## ■ BRANCH O SUBSIDIARY?

| Branch  | Subsidiary   |
|---|--|
| Non ha soggettività giuridica (responsabilità per le obbligazioni contratte dalla branch)   | Ha responsabilità limitata   |
| Ha una struttura più leggera ma maggiori complessità gestionali   | Ha una struttura più complessa (CDA e organo di controllo)   |
| Consolida il reddito (positivo o negativo nella casa madre e dal punto di vista fiscale si pagano imposte in entrambi i Paesi (branch e casa madre) | Ha un bilancio autonomo rispetto a quello della casa madre. I suoi redditi sono tassati nel Paese in cui sono prodotti, non vi è deducibilità delle perdite e gli utili sono tassati solo in caso di distribuzione |
| Permette di «importare nella casa madre» ricavi e/o costi   | La casa madre avrà nei suoi bilanci i soli risultati della controllata (se distribuisce i dividendi o se viene valutata con il metodo del patrimonio netto)  |
| Evita le ritenute sui dividendi, interessi in uscita  | Comporta l'applicazione di ritenute su dividendi e interessi in uscita.  |

# OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

## RETI DI IMPRESA:

- forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto condiviso;
- con il contratto di rete, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, favorendo la ricerca, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese stesse.



# OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

## Consorzi per l'internazionalizzazione



Introdotti con il decreto sviluppo del  
26 giugno 2012



sono strutture associative che legano due  
o più imprenditori nell'istituzione di  
un'organizzazione per la disciplina e lo  
svolgimento in comune di determinate fasi  
delle rispettive imprese



si occupano di «diffusione  
internazionale dei prodotti e dei servizi  
delle piccole e medie imprese, nonché il  
supporto alla loro presenza nei mercati  
esteri anche attraverso la  
collaborazione e il partenariato con  
imprese estere.»;



Esempi: consorzi promozionali, di  
vendita, di formazione del personale,  
per tutela della qualità



# ASPETTI FISCALI DELL'E-COMMERCE

DOTT. ALBERTO PERANI



# LA DIGITAL ECONOMY

TRE DIMENSIONI SPECIFICHE



## Le piattaforme multiparti

Il servizio reso dalle piattaforme assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio



## Il commercio elettronico

Tassazione del commercio elettronico diretto ed indiretto: Direttiva 2008/8/CE che si estende al commercio elettronico indiretto dal 2021.




## Le attività degli over the top (OTT)

valorizzazione delle informazioni scambiate tramite social network.



# LA DIGITAL ECONOMY: MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE

VENDITA DI PRODOTTI ONLINE: principali soluzioni



# MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE

Ipotesi di realizzazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un progetto di e-commerce



SOFTWARE HOUSE

Con esperienza e-commerce



TEM (TEMPORARY EXPORT MANAGER)

Per analisi di mercato e digital branding



STUDIO LEGALE

Privacy e contrattualistica B2B e B2C



ESPERTO SISTEMI GESTIONALI (ERP)

Esperto sistemi gestionali ERP



CONSULENTE IVA

Per ottimizzare le procedure gestionali

# SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-COMMERCE INDIRETTO

## AMAZON - MARKETPLACE

L'impresa che decide di vendere i propri prodotti su AMAZON può scegliere tra **due modalità di Vendita:**



### FBA FULFILLED BY AMAZON

FBA gestisce sia l'inventario (magazzino) che la spedizione dei prodotti; due possibilità:

- Programma paneuropeo di logistica Amazon
- Rete logistica europea



### FULFILLED BY MERCHANT

L'inventario (magazzino) e la spedizione sono gestiti direttamente dal venditore o tramite terzi



Gestione inventario

Amazon mantiene i prodotti solo nei centri logistici locali, pronti per la consegna su scala nazionale e all'invio ai centri di distribuzione di altri paesi

Amazon si occupa di distribuire e stoccare i tuoi prodotti in tutta Europa, nei paesi da te abilitati alla collocazione dell'inventario

Tempi di consegna

Immediata su scala locale, più lenta verso l'estero

Molto veloci in tutti i paesi abilitati allo stoccaggio

IVA

È necessaria una P. IVA per il paese in cui i prodotti sono conservati. Potrebbe essere necessario possedere una P. IVA nei paesi esteri in cui viene superata una certa soglia di fatturato

È necessaria una P. IVA in ogni paese in cui saranno conservati i prodotti

Costi di spedizione

Tariffe locali per le consegne nazionali; costi più alti per le consegne all'estero

Tariffe locali in tutti i paesi abilitati allo stoccaggio

Costo logistico indicativo

Per una confezione standard da 500 g

€ 6,13

€ 2,81 - € 4,59

Nei paesi abilitati allo stoccaggio

# SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-COMMERCE INDIRETTO

Servizio di nomina dei vari rappresentanti fiscali nei diversi Paesi europei



Servizio che permette di trasferire i beni da un deposito all'altro a seconda della richiesta di acquisto di tali beni da parte degli utenti finali



Definizione dei Paesi in cui stoccare la propria merce e scelta di uno o più centri di depositi logistici della multinazionale

# SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-COMMERCE INDIRETTO

**La multinazionale svolge il ruolo di service provider:**

Soggetto che facilita le transazioni commerciali senza intervenire come controparte economica, giuridica nei contratti di vendita



Ritiro della merce presso la  
sede italiana




Imballaggio e spedizione



Recapito alla società  
venditrice di report di avvenuta  
consegna

## SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELL'E-COMMERCE INDIRETTO



### **Trasporto del bene avviene prima della cessione al cliente finale**

- Trasferimento fisico della merce presso un centro di deposito della multinazionale situato in un altro stato membro UE, in attesa della successiva vendita e consegna agli acquirenti finali di tale Paese : CESSIONE INTRACOMUNITARIA ASSIMILATA NON IMPONIBILE EX ART. 41 DL 331/93
- Identificazione diretta ai fini Iva ovvero nomina di un rappresentante fiscale

### **Trasporto del bene situato nel territorio dello Stato verso altro Paese Ue in esecuzione della cessione all'acquirente**

- Soggetto acquirente UE dotato di PIVA (art. 41 DL 331/93)
- Soggetto acquirente UE non dotato di PIVA : vendita a distanza (art. 40, co. 3 e art. 41, co. 1 lett. b) DL 331/93)

# SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE- COMMERCE INDIRETTO

## SHOPIFY

E' una delle più diffuse piattaforme on line per creare un sito di e-commerce



- Permette di creare un negozio virtuale secondo le specifiche necessità dell'impresa
- Sotto il profilo degli adempimenti legali, mette a disposizione del venditore una specifica sezione nella quale il medesimo, con l'aiuto di un legale, carica:
  - Le condizioni generali di vendita;
  - La politica in tema di informativa privacy e dei cookies
  - Check-out sicuro
  - Gestisce le spedizioni
  - Funziona anche su mobile
- Possibilità di vendere sui social media, sugli altri marketplace online



# E-commerce: regime fiscale Iva

## COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti:

- Concludono la transazione;
- Eseguono il pagamento

Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza

## COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:

- Concludere la transazione;
- Scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
- Eseguire il pagamento



# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO



1.

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali



2.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali



3.

in Dogana se si tratta di importazione



4.

Come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

| Paese del fornitore | Paese del cliente                | Regime Iva                | Normativa                        |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Italia              | Italia (P.Iva o privato)         | Operazione imponibile     | Art. 2 Dpr 633/72                |
|                     | Paese Ue (P.Iva)                 | Cessione intracomunitaria | Art. 41, co. 1 lett a) DL 331/93 |
|                     | Paese Ue (privato)               | Vendita a distanza        | Art. 41 co. 1 lett. b) DI 331/93 |
|                     | Paese Extra-Ue (P.Iva o privato) | Cessione all'esportazione | Art. 8 Dpr 633/72                |
| Paese Ue            | Italia (P.Iva)                   | Acquisto intracomunitario | Art. 38 DI 331/93                |
|                     | Italia (privato)                 | Vendita a distanza        | Art. 40 co. 3-4 DI 331/93        |
| Paese Extra-Ue      | Italia (P.Iva o privato)         | Importazione              | Art. 67 DPR 633/72               |

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## OPERAZIONI INTERNE



Entrambi i soggetti sono residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti



si applica la disciplina del DPR 633/1972



Essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione (fattura, scontrino fiscale o ricevuta)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## OPERAZIONI INTERNE



I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'Iva, devono essere, tuttavia, annotati nel registro di cui all' art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.



Inoltre in sede di liquidazione dell'iva periodica, lo scorporo dell'Iva deve avvenire con il metodo matematico (no ventilazione)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Operazioni intracomunitarie

**I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:**

**Acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:

- si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
- Se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

**Acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)

- Acquisto intracomunitario con applicazione del reverse charge

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

**Cessioni comunitarie** (cedente italiano e acquirente privato Ue) art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993

- si applica l'Iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
- Se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente

**Cessioni comunitarie** (cedente italiano e acquirente soggetto passivo Ue)

- Cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 lettera) D.L. 331/93

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

| <b>Stato membro</b>  | <b>Soglia</b> | <b>Stato membro</b>    | <b>Soglia</b> |
|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Austria</b>       | 35.000 €      | <b>Svezia</b>          | 320.000 SEK   |
| <b>Belgio</b>        | 35.000 €      | <b>Finlandia</b>       | 35.000 €      |
| <b>Olanda</b>        | 100.000 €     | <b>Cipro</b>           | 35.000 €      |
| <b>Danimarca</b>     | 280.000 DKK   | <b>Estonia</b>         | 35.000 €      |
| <b>Germania</b>      | 100.000 €     | <b>Lettonia</b>        | 35.000 €      |
| <b>Grecia</b>        | 35.000 €      | <b>Lituania</b>        | 35.000 €      |
| <b>Spagna</b>        | 35.000 €      | <b>Malta</b>           | 35.000 €      |
| <b>Francia</b>       | 35.000 €      | <b>Polonia</b>         | 160.000 PLN   |
| <b>Irlanda</b>       | 35.000 €      | <b>Repubblica Ceca</b> | 1.140.000 CZK |
| <b>Italia</b>        | 35.000 €      | <b>Slovacchia</b>      | 35.000 €      |
| <b>Lussemburgo</b>   | 100.000 €     | <b>Slovenia</b>        | 35.000 €      |
| <b>Portogallo</b>    | 35.000 €      | <b>Ungheria</b>        | 35.000 €      |
| <b>Gran Bretagna</b> | 70.000 GBP    | <b>Bulgaria</b>        | 70.000 BGN    |
| <b>Romania</b>       | 118.000 RON   | <b>Croazia</b>         | 270.000 HRK   |



# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## Elenchi Intra

CESSIONI SOPRA SOGLIA

Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994

In merito alle operazioni indicate ai precedenti punti a) ..., si ritiene opportuno precisare che, per quanto concerne gli obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi delle **cessioni intracomunitarie**, poiché l'art. 41, comma 1, lettere b) ..., le qualifica come cessioni intracomunitarie, le medesime operazioni devono essere comprese nell'elenco riepilogativo

**INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'avvertenza che la colonna 3 (codice IVA acquirente) va compilata ogni qual volta l'acquirente comunitario dei beni .... in altro Stato membro risulta essere un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese."**



l'obbligo in questione vale solo per le imprese che operano sopra soglia o che hanno optato per l'applicazione dell'Iva del Paese del cliente.



Al fine di presentare il Modello Intra, sul piano pratico, è invece necessario compilare la colonna 3, indicando il codice ISO del Paese del consumatore finale e tanti ZERO quanti sono i caratteri dei numeri identificativi Iva di tale Paese.

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CESSIONI INTRACOMUNITARIE

## PROCEDURA CESSIONI INTRACOMUNITARIE SOPRA SOGLIA

Apertura di una posizione Iva nello Stato membro tramite  
identificazione diretta o rappresentante fiscale



**L'impresa italiana dovrà operare come segue:**

- le fatture attive andranno numerate utilizzando una numerazione distinta per singolo Paese di destinazione dei beni;
- la fattura attiva sarà un unico documento valida sia ai fini fiscali italiani sia ai fini fiscali del Paese di destinazione (la fattura sarà emessa in 3 esemplari 1 per l'impresa cedente; 1 per il cliente, 1 per il gestore della posizione Iva nel Paese estero);
- presentare il modello Intra 1-bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, in relazione al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Dpr 633/1972, compilando la colonna 3 indicando il codice ISO del Paese Ue del cliente e tanti zeri quanti sono i caratteri del codici Iva attribuiti da tale Paese.

# Commercio elettronico indiretto: casi particolari

Beni soggetti ad accisa | non è applicabile il regime delle vendite a distanza

- Il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all'ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni
- Se quest'ultimo è curato dal cedente, l'Iva è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o trasporto) è curata dal cessionario non residente, l'operazione resta soggetta ad Iva in Italia. (Nota Agenzia delle Entrate prot. N. 20462 del 15 febbraio 2013).

|                         | Soggetto che cura il trasporto/spedizi | Luogo impositivo                                 |
|-------------------------|--|--|
| Beni soggetti ad accisa | Fornitore                              | Paese Ue del cliente a prescindere               |
|                         | Cliente                                | Paese Ue del fornitore a prescindere dallasoglia |


# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## operazioni internazionali

Quando una delle due parti è residente  
extra-Ue, si applicano:

### Art. 67 e segg. DPR 633/1972

Per le importazioni: si ha importazione sia quando l'acquirente è soggetto passivo, sia quando è privato e l'iva (con le imposte doganali), dovrà essere assolta in dogana



### Art. 8 DPR 633/1972

Per le esportazioni: il cedente italiano che vende ad acquirente extra Ue (imprese e consumatori) emetterà una fattura senza applicazione dell'imposta



# EFFETTI DELLA BREXIT

## Nuove regole vendite on-line

Tutti gli operatori internazionali di e-commerce dal 1 gennaio 2021 saranno costretti a registrarsi ai fini IVA in UK anche per le vendite inferiori a 135 sterline.



eliminata l'attuale esenzione IVA sui pacchi di valore inferiore alle 15 sterline)



Le vendite di merci non superiori a £135 spedite da fuori del Regno Unito a un consumatore del Regno Unito devono essere assoggettate a IVA del Regno Unito



Il venditore deve chiedere/possedere la partita IVA del Regno Unito e procedere a dichiarazioni trimestrali.



Per operazioni superiori a £135 il venditore o l'acquirente può pagare l'IVA all'importazione nel Regno Unito.

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

Vendite a distanza beni  
omaggio

---

La disciplina delle vendite a  
distanza non si estende alla  
cessione dei beni omaggio.



L'assenza di un corrispettivo nella fattispecie degli omaggi,  
comporta la disapplicazione della disciplina intracomunitaria.



Pertanto nella fattispecie di vendite nei confronti di uno Stato  
Ue al di sopra dei 100.000 euro, il bene principale e quello  
omaggio verrebbero trattati in maniera differente:

- il primo in regime di non imponibilità iva ex Art. 41 co. 1 lett b) DL 331/93;
- il secondo con esposizione dell'iva nazionale, se applicabile (art. 2 co.2 DPR 633/72)

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

## RESO DI MERCE PER RECESSO

**Nel caso di reso di merce , occorre distinguere tra due diverse situazioni:**

- L'impresa cedente, in relazione alla vendita, ha emesso fattura:
- l'impresa cedente emette nota credito con Iva;

**L'impresa cedente, in relazione alla vendita, NON ha emesso fattura:**

secondo la Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, l'impresa cedente è abilitata a rettificare in meno l'Iva dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce.

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

## RESO DI MERCE - CLIENTE UE

**Nel caso di resi di merce nei confronti di un cliente UE:**

- **Se l'impresa italiana opera sotto soglia** con applicazione dell'Iva italiana :  
valgono le considerazioni riportate in relazione alla vendita a consumatori finali italiani;
- **Se l'impresa italiana opera sopra soglia** mediante posizione Iva di altro Paese Ue, con applicazione dell'Iva del Paese del consumatore finale:
  - impresa italiana emette nota credito articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331/1993;
  - posizione Iva di altro Paese UE: dovrebbe essere possibile recuperare l'Iva applicata sulla cessione da verificare con un corrispondente estero



# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

## RESO DI MERCE - CLIENTE EXTRA UE

**L'impresa italiana, dovrà provvedere a:**

Curare il rientro in Italia:

1. Dichiarando i beni per l'importazione definitiva
2. Rientro in franchigia doganale di cui all'articolo 68, primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

**L'impresa italiana, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972, ha la facoltà di:**

- Emettere nota credito in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, a storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (soluzione consigliata);
- Oppure di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino).

In tale evenienza l'impresa italiana deve comunque provvedere a rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond per il periodo d'imposta successivo.

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

## REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA

**DETERMINAZIONE N. 329619/RU del 24 settembre 2020**

### ARTICOLO 1

1. I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia.
2. L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
3. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)".

**Il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 1 e subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:**

- effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzione di merce in franchigia al mese;
- essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonchè per "destinatario autorizzato transito";
- identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU (1);
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- possibilità per l'Ufficio delle Dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

# IL DROP SHIPPING

è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. drop shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti



sarà a carico del drop shipper la gestione logistica dell'operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale



importante vantaggio per il Marketer che non si trova a dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitandosi problemi legati alla rotazione del magazzino e dell'inventario



Il drop shipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.

# OBBLIGHI DEL FORNITORE (DROP SHIPPER)

1

Fornire al marketer tutte le informazioni relative a ciascun prodotto da lui fornito: immagini, dimensioni, materiali del prodotto, etc.

2

Allegare al contratto con il marketer un listino prezzi

3

Curare l'imballaggio e la spedizione dei prodotti (che deve avvenire nei tempi previsti dal codice del consumo, in caso di e-commerce B2C)

4

Ricevere eventuali resi per difetti di conformità ed accettare eventuali resi anche in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente dell'e-commerce

# OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'E-COMMERCE



Gestione del sito e degli ordini dei clienti (la spedizione non è di sua competenza)



Curare la promozione pubblicitaria del sito internet di e-commerce



Specificare nel contratto di drop shipping le modalità di gestione dell'ordine

# IL DROP SHIPPING

## Scioglimento del contratto

È opportuno prevedere una clausola risolutiva individuando, le circostanze in presenza delle quali è impossibile proseguire il rapporto


Esempio:

- Il fornitore non rispetta i tempi previsti per la spedizione dei prodotti
- Non vengono gestiti i resi secondo quanto previsto dal contratto
- Fatturato annuo al di sotto di una soglia prestabilita

## Clausola di esclusiva

Può essere prevista una clausola esclusiva a favore di uno di loro o di entrambi.

# SCHEMA DEL DROP SHIPPING



## 1. Step One

Il Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l'ordine del cliente finale e il corrispettivo per il prodotto ordinato

## 2. Step Two

Il Marketer comunica telematicamente l'ordine ricevuto al proprio fornitore (Drop shipper)

## 3. Step Three

Il Drop shipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all'indirizzo dell'acquirente. L'invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell'impresa di E-commerce, come se l'invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer

## 4. Step Four

Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino/catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico

# IL DROP SHIPPING

Se viene eseguito tra soggetti residenti in Stati diversi:

È riconducibile ad una «operazione triangolare Iva»



Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari



I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione



Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni



# TRIANGOLAZIONI DROP SHIPPING CON CONSUMATORE FINALE

IPOSTESI 1: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale francese

## Caso sotto soglia:

- La società di e-commerce vende la merce al consumatore finale francese ed applica l'iva italiana.
- Il drop shipper italiano emette fattura con applicazione dell'iva italiana nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale francese.  
(oppure art. 58 DL 331/93 ?)

## Caso sopra soglia:

- la società di e-commerce apre una posizione Iva in Francia.
- La società di e-commerce posizione iva francese cede la merce al consumatore finale francese ed applica l'iva francese.
- Il drop shipper italiano emetterà fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese ed invia la merce al consumatore finale francese.

# IL DROP SHIPPING

IPOTESI 2: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale svizzero

- La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la stessa per l'esportazione definitiva dall'Italia, sulla base di fattura, per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72
- Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72, specificando che si tratta di operazione triangolare nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale svizzero

IOTESI 3: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale italiano (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale italiano




La società di e-commerce francese deve disporre di una Piva in Italia e deve comunicarla al drop shipper italiano



La società di e-commerce francese con posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale italiano e applica l'Iva italiana



Il drop shipper italiano emette fattura con iva nei confronti della società di e-commerce posizione Iva italiana ed invia la merce al consumatore finale italiano



IPOTESI 4: il drop shipper  
italiano vende i beni al Marketer  
(società di e-commerce)  
francese, nei confronti di un  
consumatore finale francese



Il Marketer francese cede la merce al  
consumatore finale francese ed applica  
l'iva francese



Il drop shipper italiano emette fattura per  
operazione non imponibile art. 41 DL  
331/93

## IOTESI 5: il drop shipperitaliano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale tedesco

- Il marketer francese deve disporre di una posizione Iva tedesca e deve invitare il drop shipperitaliano ad emettere la propria fattura nei confronti del marketer francese – posizione Iva tedesca
- Il marketer francese – posizione Iva tedesca cede la merce al consumatore finale tedesco ed applica l’iva tedesca
- Il drop shipperitaliano emette fattura per operazione non imponibile art. 41 DL 331/93, nei confronti del marketer francese – posizione Iva tedesca ed invia la merce al consumatore finale tedesco


**IPOTESI 6:** il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale svizzero



**Il marketer francese cede la merce al consumatore finale svizzero ed emette fattura per operazione fuori campo Iva francese**




**Il drop shipper italiano emette fattura per operazioni non imponibile art. 8 co. 1 letta) DPR 633/72, nei confronti del marketer francese ed invia la merce al consumatore finale svizzero**



## IOTESI 7: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale francese

- La società di e-commerce svizzera deve disporre di una Piva in Francia e deve comunicarla al drop shipper italiano
- La società di e-commerce svizzera con posizione Iva francese cede la merce al consumatore finale francese e applica l'Iva francese
- Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese e invia la merce al consumatore finale francese



## IOTESI 8: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale italiano

- La società di e-commerce svizzera deve disporre di una Piva in Italia e deve comunicarla al drop shipper italiano
- La società di e-commerce svizzera con posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale e applica l'Iva italiana
- Il drop shipper italiano emette fattura con Iva nei confronti del marketer svizzero – posizione Iva italiana ed invia la merce al consumatore finale




IOTESI 9: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale svizzero



Il Marketer svizzero cede la merce al consumatore finale svizzero ed applica l'Iva Svizzera



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 nei confronti del marketer svizzero ed invia la merce al consumatore finale svizzero



IPOTESI 10: il drop shipper  
italiano vende i beni al Marketer  
(società di e-commerce)  
svizzero, nei confronti di un  
consumatore finale australiano



Il Marketer svizzero cede la merce al  
consumatore finale australiano ed emette  
fattura per operazioni fuori campo Iva svizzera



Il drop shipper italiano emette fattura per  
operazione non imponibile art. 8 co. 1 lett. a)  
DPR 633/72 nei confronti del marketer  
svizzero ed invia la merce al consumatore  
finale australiano

# E-COMMERCE

## Reti di imprese e consorzi



### IL CONSORZIO

Posizione Iva estera intestata al Consorzio

ESEMPIO:

- le imprese produttrici emettono fattura nei confronti del consorzio;
- il consorzio riemette fattura nei confronti dei clienti finali;
- il consorzio provvede a ripartire le spese di gestione emettendo fattura nei confronti delle imprese consorziate.



### LA RETE DI IMPRESE

ESEMPIO:

- gestione della posizione estera da parte dell'impresa mandataria facente parte della rete stessa o esterna alla rete.



# E-COMMERCE: VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Risposta a interpello n. 238/2020

## IL CASO:

Esportazione definitiva di beni fuori dal territorio UE destinazione di un deposito doganale



I beni saranno estratti e sdoganati solo se quando saranno acquistati dai clienti (privati che utilizzano una piattaforma online);

## RISPOSTA:

L'Agenzia delle entrate ha affermato che non si tratta di vendite fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 bis DPR 633/72 ma di cessioni all'esportazione non imponibile ex art. 8 DPR 633/72



Il regime di non imponibilità viene fatto retroagire con riguardo alla vendita di beni esportati che però sono ceduti solo in un momento successivo, ovvero quando non sono più esistenti nel territorio dello Stato

NB: Da valutare con particolare attenzione questa risposta e soprattutto confrontare con l'altra risposta all'interpello 273/2020 nella slide successiva

# E-COMMERCE: VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Risposta a interpello n. 273/2020

## IL CASO:

Un'impresa invia i beni presso una piattaforma logistica in Belgio.

I beni saranno successivamente consegnati a clienti Ue ed Extra Ue



## RISPOSTA:

Nella fattispecie prospettata secondo l'agenzia delle entrate non si configura una mera sosta tecnica pertanto l'invio della merce in deposito per la successiva consegna ai clienti Ue ed extra Ue che ne ordineranno l'acquisto va considerato distintamente dall'operazione di vendita



Trasferimento dei beni al deposito in Belgio: operazione non imponibile assimilata ad una cessione intracomunitaria con conseguente obbligo di apertura di una posizione Iva in Belgio

Successive cessioni con partenza dal Belgio saranno trattate secondo le regole vigenti in tale stato. A seconda dello stato del cessionario saranno o cessioni intracomunitarie o esportazioni

# NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

Risposta a interpello n. 273/2020

- [II REGOLAMENTO \(UE\) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017](#), che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
- [La DIRETTIVA \(UE\) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni volti a rendere maggiormente efficiente la cooperazione tra i singoli Paesi Ue nel contrasto all'evasione dell'Iva e a cambiare le modalità applicative dell'Iva e-commerce nei rapporti con l'estero.
- [DIRETTIVA \(UE\) 2019/1995 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2019/2026 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019](#) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

# NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell'IVA) si applicherà, invece, l'IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- Introduzione del regime speciale dello sportello unico (“OSS-One Stop Shop”) per la vendita on line di beni fisici: regime simile a quello esistente già dal 01 gennaio 2015 riguardo alla vendita di beni virtuali

# NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

## SISTEMA OSS

- L'impresa italiana gestisce il sistema OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva ordinario;
- NON vi è l'obbligo di emissione della fattura di vendita;
- L'impresa italiana vende i beni fisici applicando l'Iva del Paese di consumo;
- Le operazioni restano non imponibili ai sensi dell'articolo 41 co. 1 lett. b) del DL n. 331/1993; esse concorrono quindi a formare il volume d'affari e del plafond;
- Registrazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi, come operazioni non imponibili articolo 41 co.1 lett.b) del DL n. 331/1993;
- E' obbligatorio trasmettere il Modello Intra 1-bis, almeno ai fini statistici.
- Oltre alla dichiarazione Iva ordinaria, viene presentata una speciale dichiarazione Iva OSS relativamente alla merce inviata ai consumatori di altri Paese Ue con partenza dall'Italia
- La dichiarazione Iva OSS viene presentata su base trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento



# NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2021

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- I cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso, il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.

# NOVITA' E-COMMERCE DAL 01 LUGLIO 2021

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2021

- Rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (che varia da 10 a 22)
- Introduzione di un nuovo regime Iva per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale a 150 Euro. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale a 150 Euro non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente, il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE.
- Quando un operatore facilita, attraverso l'uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a 150 Euro, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

## DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE PER LE MERCI DI MODESTO VALORE

E' stata introdotta un'apposita procedura che **semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione** relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate **e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati**, non soggetta a vincoli e/o limitazioni (determinazione direttoriale Prot.: 344910/RU del 6 ottobre 2020).

**Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo, tra cui:**

- effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO;
- tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico.

# Regime IOSS

Questo regime di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l'Iva sulle vendite di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea nel seguente modo:

- **L'importazione è esente da Iva;**
- **L'Iva è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente.**

Si tratta di un regime non obbligatorio, **inapplicabile nell'ipotesi di beni soggetti ad accise.**

Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:

- **Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono ad un cliente privato nella UE beni di modico valore (<150 Euro);**
- **Marketplaces stabiliti e non nella UE, che facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore (<150 Euro) importati per fornitori sottostanti.**

**I vantaggi:**

- **un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell'acquisto on line.**
- **Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisi da sostenere al momento dell'importazione del bene nella UE.**

# NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 Nuovo art. 14-bis

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.



La norma richiamata ha l'effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte:

- Una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- Una seconda cessione effettuata da quest'ultimo nei confronti del privato

# Obblighi comunicativi a carico dei market place

Art. 13 DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 Art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

## OBBLIGHI COMUNICATIVI A CARICO DEI MARKETPLACE

**31.10.2019**

prima scadenza per l'invio della comunicazione, delle vendite concluse attraverso piattaforme online, approvata con provvedimento n. 660061/2019

La denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica

Il numero totale delle unità vendute in Italia

A scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro

# E-COMMERCE REGIME FISCALE IVA

Commercio elettronico diretto



Regolamento UE n. 282/2011

Art. 7, comma 1: «I servizi prestati tramite mezzi elettronici...comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione»

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

**Art. 7, comma 2:** sono compresi nel commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica



fornitura di prodotti digitali in genere



servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web



servizi automaticamente generati da un computer, attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario



concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line



Offerte forfettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato



# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Allegato I regolamento UE n. 282/2011

## 1. FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMMI E ATTREZZATURE

- a) hosting di siti web e di pagine web
- b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line
- c) amministrazione remota di sistemi
- d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
- e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

## 2. FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

- a) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
- b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
- c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
- d) installazione automatica on line di filtri per i siti web
- e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## 3. FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DI BASI DI DATI

- a) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica
- b) accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi
- c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
- d) abbonamento a giornali o riviste on line
- e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
- f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
- g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
- h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
- i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

## 4. FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI DI SORTE O D'AZZARDO, PROGRAMMI O MANIFESTAZIONI POLITICI, CULTURALI, SPORTIVI, SCIENTIFICI O DI INTRATTENIMENTO

- a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
- b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
- c) accesso o scaricamento di film
- d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
- e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## 5. FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA

- a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analogica vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
- b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Il Reg. Ue 1042/2013 ha modificato, con decorrenza 01.01.2015 l'elenco dei servizi che non si considerano prestati con mezzi elettronici:

- a) servizi di teleradiodiffusione
- b) servizi di telecomunicazione
- c) beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente
- d) CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi
- e) materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste
- f) CD e audiocassette
- g) video cassette e DVD
- h) giochi su CD-ROM
- i) servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica
- j) servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto
- k) servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche
- l) servizi di conservazione dei dati off line
- m) servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione
- n) servizi di helpdesk telefonico
- o) servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta
- t) prenotazione on line di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini
- u) prenotazione on line di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini

# Commercio elettronico diretto



**Territorialità Iva** dei servizi elettronici (commercio elettronico diretto, servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione)  
Resi nei confronti di **privati** domiciliati in Italia o ivi residenti.



L'assoggettamento ad Iva si ha nel luogo di stabilimento del **committente**, a prescindere da quello di residenza del prestatore soggetto passivo Ue / extra-Ue (DLgs42/2015 pubblicato sulla G.U. 18 aprile 2015)



**Equiparazione tra i rapporti B2B e quelli B2C**

# Commercio elettronico diretto

SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO



PRESTAZIONI E-COMMERCE

PRIVATO ITALIANO



IVA IN ITALIA

PRIVATO UE



IVA IN STATO UE



IDENTIFICAZIONE  
E STATO UE



ISCRIZIONE  
MOSS

PRIVATO EXTRA-UE



NO IVA IN ITALIA

SOGGETTO PASSIVO UE/EXTRA-UE



NO IVA IN ITALIA

## Commercio Elettronico Diretto

Art. 1 del D.Lgsn. 42/2015



Prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione per i servizi relativi al commercio elettronico diretto resi a privati (salvo se espressamente richiesta)



# FATTURAZIONE



Modifica dell'art. 22 DPR 633/72 Aggiunto co. 6-ter



**NOTA BENE:** Esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (D.M. del 27.10.2015 pubblicato sulla G.U. n.263 del 11.11.2015).

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO: FATTURAZIONE

Cliente estero soggetto Iva



l'operazione è esclusa da Iva in Italia (art. 7-ter DPR 633/72)

- L'obbligo di fatturazione entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione della prestazione
- Specificando in fattura la dicitura "inversione contabile" se il cliente è debitore d'imposta in altro "Stato membro; oppure "operazione non soggetta" se il cliente è stabilito in un Paese Extra-Ue

Cliente estero privato



l'operazione è esclusa da Iva in Italia

- Fornitore iscritto al Moss: è esonerato dagli obblighi di fatturazione e registrazione per i servizi digitali resi a clienti di altri Paesi Ue;
- Fornitore non iscritto al Moss: per i clienti di altri Paesi Ue, deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale) nei vari Paesi membri dei clienti.



# MINI SPORTELLO UNICO (c.d. Moss)

Il «Mini sportello unico » ovvero «Mini onestop shop», è una semplificazione composta da due regimi speciali, applicabili:

1. Dai soggetti passivi;
2. Per assolvere l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici resi a privati

E' utilizzabile dai:



Soggetti Ue (Regime Ue)  
Soggetti extra-Ue (Regime non Ue)



Consente di dichiarare e versare l'imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori Ue ovunque fornite, nel Paese di identificazione.

# NOVITA` DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della

Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017

in vigore dal 1° gennaio 2019

- Introduzione di una soglia annua a livello comunitario pari a 10.000 euro (valore totale al netto dell'Iva) al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi Ue (B2C) rimarranno imponibili ai fini Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
- Le operazioni di commercio elettronico diretto per le quali il prestatore abbia optato per il MOSS dovranno seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione.
- I soggetti passivi d'imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini Iva in uno o più paesi della UE fermo restando il vincolo dell'assenza di stabilimento.

**NB: art. 7-octies introdotto dal D.Lgs.  
45/2020**

# Grazie

Dott. Alberto Perani | [www.coapassociati.com](http://www.coapassociati.com)

The logo consists of the letters 'CO' stacked above 'AP' in a white, bold, sans-serif font, set against a black square background.

CO  
AP